

Spett.

BANCA \_\_\_\_\_

v. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L' esponente è titolare di pensione a carico di codesta Banca (nella qualità di soggetto gestore di fondo pensioni interno).

Il trattamento pensionistico dell' esponente era complessivamente di importo superiore nel 2012 ad Euro € 1.405,05 lordi (e nel 2013 ad € 1.443.00), e quindi ha subito il blocco della perequazione automatica in forza del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25.

La suddetta norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015.

A seguito della sentenza suddetta il Governo ha emanato il D.L. 21 maggio 2015 n. 65, che ha ridotto enormemente e spesso addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti.

Il suddetto Decreto Legge è manifestamente illegittimo per violazione della sentenza n. 70/2015 della Corte, e comunque è in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: art. 136 (efficacia delle sentenze della Corte), art. 36 (diritto alla giusta retribuzione), e art. 38 (diritto alla adeguatezza della pensione), cui va aggiunto, per la sola quota integrativa, l' art. 47 (tutela del risparmio).

In ogni caso il Decreto Legge è del tutto estraneo ed inapplicabile rispetto ai diritti dei pensionati relativi alla pensione integrativa, essendo stato emanato dichiaratamente "*nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica*", e quindi per la sola tutela del bilancio pubblico e non certo di quello privato.

Si invita quindi la Banca, tenendo presente in ogni caso la estraneità del D.L. 65/15 a:

1. Ripristinare sulla pensione mensile dell' esponente la perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012 e 2013;
2. Restituire gli arretrati dalle singole scadenze, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.

Infine si evidenzia la assoluta irrilevanza delle decisioni che vorrà assumere il Casellario Centrale delle Pensioni istituito presso l' INPS (che notoriamente è sfornito di poteri autoritativi), poiché la determinazione dell' indice base della perequazione è demandata dalla legge solo all' apposito Decreto Ministeriale annuale, che è stato già emanato in via definitiva per gli anni in questione 2012 (D.M. 26.11.12) e 2013 (D.M. 29.11.13).

Con l' occasione l' esponente richiede altresì il pagamento della perequazione non erogata nel 2008 e nel 2014 per la pensione integrativa, poiché i blocchi della perequazione non sono estensibili alla previdenza complementare, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (artt. 36, 38 e 47 della Costituzione).

In difetto di pagamento si dovrà provvedere nei modi di legge.

Distinti saluti

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Nato/a il: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Comune di residenza \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_